
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo tributario, cause scindibili e inscindibili e principio per cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno, nel giudizio tributario, la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo d'integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 12.11.2014, n. 24083

...omissis...

Col primo motivo del ricorso principale, la contribuente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la statuizione sub a) della narrativa per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 331 c.p.c., evidenziando che il ricorso in primo grado era stato proposto anche, dalla propria sorella, tanto che la sentenza di che lo aveva definito aveva annullato l'atto, nei confronti della stessa, per motivi diversi da quelli a lei relativi. La ricorrente, che invoca la declaratoria di nullità della sentenza, per non esser la litisconsorte necessaria stata evocata in appello, pone il seguente quesito: "la disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 deve essere interpretata nel senso che il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, anche nelle ipotesi in cui la sentenza di primo grado abbia annullato l'atto impugnato per motivi differenti in relazione ai diversi contribuenti ricorrenti?"

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno, nel giudizio tributario, la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo d'integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione (Cass. 10580 del 2007; ord. n. 45 del 2014).

Tale caso ricorre nella specie: proprio la statuizione di nullità dell'atto impugnato resa nei confronti di xxxxxxx - estraneità alla lite per rinuncia all'eredità - e che non è stata impugnata, esclude che ricorra un'ipotesi di inscindibilità o interdipendenza di cause e che sia necessaria la partecipazione della stessa, quale litisconsorte processuale, al giudizio d'appello relativo alle imposte connesse all'eredità rinunciata, non essendo neppure ipotizzabile alcuna contraddittorietà tra giudicati, a scongiurare la formazione dei quali è preposto l'istituto che si assume violato.

Col secondo, il terzo ed il quarto mezzo, la ricorrente deduce, ex art 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in via gradata, il vizio di motivazione circa i seguenti fatti controversi e decisivi: a) congruità della motivazione dell'atto impugnato; b) criterio di calcolo dell'avviamento; c) mancata decurtazione dell'attivo ereditario in considerazione della natura familiare dell'impresa e delle posizioni debitorie della de cuius nei confronti dell'erede, collaboratrice familiare.

I motivi secondo e terzo, da valutarsi congiuntamente per comodità espositive, sono infondati.

Le ragioni per le quali la CTR è pervenuta a ritenere legittima la motivazione dell'atto di determinazione del valore d'avviamento ed adeguato il criterio adottato, non sono rispettivamente omessa e insufficiente, avendo i giudici d'appello espressamente e congruamente esposto i motivi in base ai quali hanno corretto, sotto i profili contabile e giuridico, il metodo adoperato al riguardo dall'Ufficio, evidenziando che lo stesso era fondato sulla media aritmetica dei redditi dichiarati - e, perciò, noti a parte contribuente - nel triennio antecedente l'apertura della successione. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 24148 del 2013) hanno, di recente, ribadito che: "La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente" risolvendosi, altrimenti, il motivo in un'istanza di revisione delle valutazioni di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Il vizio motivazionale riferito alla mancata valutazione della natura familiare dell'impresa e delle posizioni debitorie della de cuius nei confronti della ricorrente (punto 4.c) è, invece, inammissibile. Nell'affermare che la tassabilità dell'avviamento non era esclusa per la gestione in forma familiare dell'impresa (del D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art 15 nel testo applicabile *ratione temporis*), i giudici d'appello hanno rigettato il corrispondente motivo di ricorso formulato da parte contribuente, aggiungendo che secondo la giurisprudenza di questa Corte tale modalità di esercizio dell'impresa avrebbe potuto rilevare ai fini della decurtazione dall'attivo ereditario dei crediti dei collaboratori, crediti che, nella specie, non erano stati né specificati né provati.

Involgendo, la prima sub-censura una questione di diritto, il vizio di motivazione, che si riferisce, solo, agli accertamenti di fatto, non è utilmente predicabile, mentre la seconda sub-censura si dirige verso un argomento svolto ad *abundantiam* (come depone l'uso della locuzione "del resto" nell'incipit del capo in esame della sentenza), attiene a questione che, secondo i dati dall'Ufficio, esula dalle contestazioni mosse dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, sulle cui basi si delimita l'oggetto del giudizio tributario (salva l'ipotesi, qui non ricorrente, di formulazione di motivi aggiunti del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24) e tende, pure, a valutazioni di merito (nella contestazione della ritenuta carenza di specificazione e prova delle posizioni debitorie della de cuius).

Col ricorso incidentale, l'Agenzia delle Entrate lamenta l'insufficienza della motivazione circa i parametri adottati dall'UTE nell'effettuare la stima degli immobili.

Il motivo, come non ha mancato di rilevare la contribuente, è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente incidentale omette, infatti, di riportare il testo della stima dell'UTE, cui rinvia l'atto impugnato, proprio, nella parte valutativa, così precludendo a questa Corte l'esame circa l'asserita preterizione di elementi di valutazione diversi da quello comparativo, reputato unico dalla CTR. Né è, al riguardo, sufficiente la mera trascrizione dei dati catastali, della tipologia ed ubicazione degli immobili, che costituiscono elementi meramente descrittivi dei beni, di per sé inidonei ad esprimere il valore venale in comune commercio dei beni stessi alla data di apertura della successione, valore in base al quale, ai sensi del D.P.R. n. 346 del 1990, art 14, comma 1, lett. a) va determinata la base imponibile.

In considerazione della reciproca soccombenza, la Corte ritiene di dover compensare tra le parti le spese del giudizio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
